

**TRIBUNALE DI NAPOLI  
SEZIONE SETTIMA FALLIMENTARE**

**Relazione particolareggiata del professionista incaricato sulla proposta del piano del consumatore**

**Proponente: PIETRO DURANTE**

**Professionista designato: Dott.ssa Erika Capobianco**

**1. Premessa.**

La sottoscritta Dott.ssa Erika Capobianco, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circonscrizione del Tribunale di Napoli al n. 5354/A, con studio in Napoli via Ottavio Caiazzo n. 9, in data 17/03/2021 (doc.1) è stata nominata dall'Organismo di Composizione della Crisi Medi presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli quale professionista incaricato per valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dal sig. Pietro Durante, nato a [REDACTED] ed ivi residente in [REDACTED] C.F: DRNPTR54P10F839E, pensionato.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui l'art. 28 del R.D. n. 267 del 16.3.1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della L. n. 3/2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del consumatore interessato al piano.

**2. Vaglio dei presupposti per il proponente.**

Il professionista nominato gestore ha verificato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, L. n. 3/2012 e successive modifiche, e cioè il ricorrente:

- risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera a) della citata legge. Dunque, il ricorrente si trova *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*. Infatti, nel caso specifico, la proponente è proprietario al 50% di un immobile adibito ad abitazione principale e percepisce la pensione; l'immobile non rappresenta un patrimonio prontamente liquidabile e le restanti risorse liquide non consentono alla proponente di far fronte al pagamento dei debiti, così come precisato al par. 3;
- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012, in quanto consumatore, né la debitoria per cui si ricorre è di natura imprenditoriale;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione, accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del piano del consumatore;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, come sarà di seguito analizzato.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9 nuovo comma 3-bis introdotto con L. 176/2020, della medesima disposizione legislativa, la scrivente è chiamata a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame, anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un

dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

**3. Cause dell'indebitamento, diligenza del debitore e ragioni dell'incapacità del ricorrente di adempiere alle obbligazioni assunte - punti a) e b) della relazione.**

L'esame della documentazione depositata dal ricorrente a corredo del piano del consumatore e l'esame di quanto acquisito dalla scrivente, nonché le ulteriori informazioni rendicontate dal sig. Pietro Durante, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dello stesso.

La debitoria per cui si propone il piano è così composta:

Creditore	Importo indicato dal debitore
Compass - Futuro	6.812,00
Banca Ifis	9.314,76
Che Banca	26.757,82
Mb Credit Solution	15.470,00
Agenzia Entrate Riscossione	2.457,49
<b>Totale</b>	<b>60.812,07</b>

Si analizzano i creditori:

- 1) Compass - Futuro, finanziamento erogato il 30/12/2015 per euro 10.028,95 (doc.2) – con cessione del quinto dello stipendio, di cui si chiederà interruzione,
- 2) Banca Ifis, cessionario di Findomestic Banca (che aveva erogato due finanziamenti: uno per euro 3.100,00 in data 30/03/2015 e uno per euro 1.600,00 in data 16/03/2010, quindi per totali euro 4.700,00). Questo creditore ha proceduto con il pignoramento del quinto dello stipendio e iscrivendo ipoteca giudiziale sull'immobile nell'anno 2019; il pignoramento è tutt'ora in corso ma si chiederà la sua interruzione (doc.3);
- 3) Che Banca, mutuo fondiario stipulato il 21/07/2003 (euro 60.000,00) e il 06/10/2006 (euro 95.000,00) e ha iscritto relative ipoteche; la Banca ha precisato che le somme dovute si riferiscono solo al secondo finanziamento, probabilmente avendo il debitore estinto il primo con parte delle somme richieste per il secondo (non vi è annotazione all'ipoteca del 2003). Pare opportuno segnalare che le rate del mutuo in essere sono sempre state onorate (a conferma della diligenza del debitore). (doc.4);
- 4) MB Credit Solution, finanziamento erogato originariamente da BNL dal dicembre 2017; in data 26/11/2020 è stato rinegoziato il debito e sono state stipulate n. 119 cambiali mensili di euro 130,00 ciascuna per un totale di euro 15.470,00 (doc.5);
- 5) Agenzia Riscossione, per Tari, Tassa regionale auto e Irpef, così come risulta da estratto presso Agenzia Riscossione aggiornato (doc.6).
- 6) Agos, compare in centrale rischi ma si è verificato il pagamento ad estinzione avvenuto in data 31/01/2017 (doc.7).

Al fine di verificare l'esistenza di altri debiti in capo alla proponente dagli accertamenti eseguiti presso gli Uffici competenti è emerso quanto di seguito:

- ✓ in data 26/04/2021 la Centrale Rischi della Banca d'Italia ha certificato che le segnalazioni di sofferenza coincidono con quanto sopra indicato (doc.8);
- ✓ si è verificato tramite area riservata Agenzia Entrate che le imposte degli ultimi cinque anni sono state regolarmente versate (a conferma della diligenza del ricorrente).

Le condizioni personali e patrimoniali del proponente sono mutate nel tempo, infatti, la solidità economica e finanziaria che gli ha consentito di stipulare il primo debito, cioè il finanziamento del 2003 poi sostituito da quello del 2006 accesi per la ristrutturazione dell'abitazione principale (anno 2006), si è poi modificata per le ragioni di seguito esposte che hanno fatto nascere in capo al sig. Durante l'esigenza di liquidità e quindi la necessità alla contrazione di alcuni

finanziamenti.

Fino all'anno 2012 il sig. Durante è stato un lavoratore dipendente della SEPSA/EAV BUS con la mansione di conducente di autobus; quando la SEPSA ha vissuto una crisi finanziaria irreversibile nota ai più i suoi lavori dipendenti non potevano interrompere il servizio pubblico anche se non percepivano lo stipendio, così come accadde al sig. Durante per diversi mesi. Quando il personale SEPSA fu trasferito in capo alla EAVBUS, lo stipendio variò nella sua quantificazione poiché la EAVBUS applicava il "contratto di solidarietà" (L. 863/84) che prevedeva meno ore lavorate e una minore retribuzione; questa modifica contrattuale, adottata per evitare di licenziare il personale, era anche idonea alle patologie fisiche che manifestò il proponente (apnea notturna nonché distacco della retina che lo ha sottoposto a numerosi interventi chirurgici e l'insorgenza di cataratta. Ad oggi, infatti, il sig. Durante ha perso la vista ad un occhio (doc.9). Questa modifica ha rappresentato, dunque, il secondo momento di difficoltà del proponente che si è protratto fino a quando il sig. Durante non ha avuto accesso alla pensione.

Pertanto, il mancato pagamento dello stipendio prima e la sua definitiva riduzione poi hanno fatto sì che il proponente non potesse più far fronte agli impegni finanziari presi.

#### **4. La valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (punto c) della relazione).**

La proposta di accordo per come formulata dal sig. Durante è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della Legge n. 3/2012; in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute (doc.10);
- elenco di tutti i beni di proprietà del ricorrente (doc.11);
- autocertificazione circa gli atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni (doc.11);
- le dichiarazioni dei redditi riferite agli anni 2019, 2018, 2017, 2016, nonché una busta paga del 2021 dalla quale si evincono anche le trattenute (doc.12);
- vi è da dire che il saldo del conto corrente aggiornato è prossimo allo zero (doc.13);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (come indicate nella proposta redatta dal ricorrente e che si è qui attestata – doc.14).

#### **5. L'indicazione presunta dei costi della procedura (punto d) della relazione).**

Il compenso dell'O.C.C. calcolato sulla base delle risultanze delle tabelle che riportano l'attivo, il passivo e l'attivo destinato ai creditori ammonterebbe ad euro 2.719,52, comprensivo degli oneri di legge (come da preventivo predisposto dall'organismo – doc.15).

#### **6. L'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile (punto e) della relazione).**

Nel caso specifico, quando i soggetti finanziatori hanno erogato il credito al sig. Durante quest'ultimo risultava avere un reddito da lavoro dipendente mensile pari ad euro 1.500,00 e, considerato che la rata del mutuo relativo all'abitazione principale, ammontava a circa euro 711,60, tenuto conto delle spese per vivere di un nucleo familiare composto da marito, moglie e due figli, non è stato rispettato il requisito previsto dalla legge e cioè *una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159* (doc.16).

Dal file allegato si dimostra come **nessuna somma** avrebbe potuto essere erogata senza compromettere l'equilibrio finanziario del proponente.

Pertanto, si ritiene che nessuno dei creditori (eccetto CheBanca Spa, primo finanziatore) abbia valutato né tenuto conto del merito creditizio del sig. Durante che non avrebbe potuto sostenere il pagamento di rate ulteriori rispetto a quelle del mutuo.

Di tale circostanza se ne dovrà tenere conto considerando la sanzione di cui all'art. 12 co. 3-ter L. 3/2012 recentemente

introdotta, e cioè che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione d'indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1settembre 1993, n. 385, **non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente**, né far valere cause d'inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

### 7. Le disponibilità del proponente.

Per quanto sopra illustrato e sulla base della documentazione consegnata alla scrivente dal ricorrente e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare che il proponente:

- è coniugato con la moglie casalinga e vive con un figlio, entrambi a suo carico;
- è percettrice di pensione per circa euro 1.321,00 per 12 mensilità;
- ha la necessità per il sostenimento del proprio nucleo familiare di euro 1.109,50, di cui [REDACTED] suocera del sig. Durante, che percepisce una pensione di euro 1.100,00, si è offerta di contribuire con la somma di euro 538,50 alle spese familiari in modo lasciare a carico del proponente la somma di euro 571,00 mensili, per parte della spesa alimentare, abbigliamento e spese mediche per lui, moglie e figlio;
- possiede un immobile sito in [REDACTED] utilizzato come abitazione della famiglia,
- possiede un motoveicolo del 2004 del valore di euro zero non marciante e quindi non utilizzato.

Pertanto, la rata messa a disposizione dei creditori sarà pari alla differenza tra la pensione del sig. Durante (euro 1.321,00) e le spese che restano a suo carico dopo l'intervento della suocera (euro 571,00), cioè pari a euro 750,00.

In via prospettica, poiché il piano che si attesterà in questa sede avrà la durata di cinque anni, qualora dovesse venire a mancare [REDACTED] e visto che il figlio del sig. Durante è nato nel 1987 (34enne), la prospettiva è quella che quest'ultimo diventi indipendente e quindi non gravi più sulle spese familiari e che, anzi, possa contribuire.

### 8. Sintesi del piano del consumatore.

Il sig. Pietro Durante, in ottemperanza alla L. 3/2012 e successive modifiche, ha deciso di sottoporre ai propri creditori un piano del consumatore che prevede ([doc.17](#)) la ristrutturazione dei debiti che ad oggi ammontano a euro **60.812,07**:

Creditore	Importo indicato dal debitore
Compass futuro	6.812,00
Banca Ifis	9.314,76
Che Banca	26.757,82
Mb Credit Solution	15.470,00
Agenzia Entrate Riscossione	2.457,49
<b>Totale</b>	<b>60.812,07</b>

Si precisa che:

- il gestore ha invitato i creditori a confermare il loro credito a mezzo PEC del 12/08/2021 assegnando un termine di 30 giorni entro il quale il creditore avrebbe potuto precisare l'ammontare del suo credito; in mancanza di riscontro entro il termine suddetto, il gestore ha confermato l'ammontare del credito indicato dal debitore. Tutti i creditori, tranne la MB Credit Solution, hanno confermato il loro credito; tuttavia per la MB Credit Solution, oltre all'atto originario stipulato con BNL, è presente agli atti un conteggio molto aggiornato quindi si ritiene attendibile l'importo;
- poiché nelle more della redazione del piano e dell'attestazione i prelievi del quinto dello stipendio e del pignoramento sono continuati, è possibile che alla data dell'omologa i crediti siano leggermente ridotti.  
**Resteranno ferme le percentuali di soddisfazione proposte;**

- è necessaria l'interruzione immediata del pignoramento del quinto e della cessione volontaria dell'altro quinto.

Si sono formate, pertanto, le seguenti classi di creditori:

- Creditori chirografari, cui il proponente attribuirebbe la soddisfazione del 5,8%** del credito; a questi creditori si applica il disposto dell'art. 8 comma 1-bis secondo cui *“la proposta di piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo”*. Nel caso di specie, il creditore Compass-Futuro sta operando trattenute sulla pensione **che vanno interrotte** per consentire al proponente di pagare i crediti secondo il presente piano,
- Creditori privilegiati (Agenzia Riscossione), cui il proponente attribuirebbe la soddisfazione del 100% del credito,**
- Creditore ipotecario di primo grado** al quale si applica l'art. 8 comma 1-ter secondo cui *“la proposta di piano del consumatore ... può prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data”*. Nel caso di specie, infatti, si propone di rimborsare **il 100% del debito** dell'istituto di credito secondo la scadenza indicata nel contratto di mutuo (05/07/2026), **essendo il proponente in regola con i pagamenti,**
- Creditore ipotecario di secondo grado, cui il proponente attribuirebbe la soddisfazione del 100% del credito.** Nel caso di specie, il creditore ipotecario IFIS **sta operando trattenute sulla pensione che vanno interrotte** per consentire al proponente di pagare i crediti secondo il presente piano.

Inoltre, è stato determinato il compenso del professionista nominato gestore in euro 2.719,52, compresi oneri di legge, da pagare con priorità rispetto ai creditori.

Creditore	Importo indicato dal debitore	% soddisfazione	importi proposti
Compass futuro	6.812,00	5,80%	395,10
Banca Ifis	9.314,76	100,00%	9.314,76
Che Banca	26.757,82	100,00%	26.757,82
Mb Credit Solution	15.470,00	5,80%	897,26
Agenzia Entrate Riscossione	2.457,49	100,00%	2.457,49
<b>Totale</b>	<b>60.812,07</b>		<b>39.822,43</b>

La proposta formulata dal sig. Durante prevede il pagamento delle somme in 60 rate; precisamente, per i primi dodici mesi (12 rate) le somme saranno destinate a Che Banca per la quota di euro 478,28 (in modo da rispettare il contratto di mutuo che si protrarrà fino al 2026) e la restante parte al pagamento del compenso del gestore. Dunque, gli altri creditori riceveranno soddisfazione dalla rata n. 13 fino alla rata n. 60. Di seguito la ripartizione delle rate:

Creditore	Importo indicato dal debitore	% soddisfazione	importi proposti	rate
Compass - Futuro	6.812,00	5,80%	395,10	8,23
Banca Ifis	9.314,76	100,00%	9.314,76	194,06
Che Banca	26.757,82	100,00%	26.757,82	478,28
Mb Credit Solution	15.470,00	5,80%	897,26	18,69
Agenzia Entrate Riscossione	2.457,49	100,00%	2.457,49	51,20
<b>Totale</b>	<b>60.812,07</b>		<b>39.822,43</b>	<b>750,46</b>

**8.1 In merito all'alternativa liquidatoria dei creditori.**

L'alternativa liquidatoria, come indicata dal dettato dell'art. 7 co. 1 a tutela dei crediti privilegiati e ipotecari, non ha ragione di essere approfondita in questa sede poiché è offerta a questi creditori una soddisfazione pari al 100% del loro credito.

Tuttavia, l'art. 12-bis co. 4 recita "quando uno dei creditori contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo", dunque occorre approfondire le risultanze di una alternativa liquidatoria per i crediti cui viene proposta parziale soddisfazione (chirografari); essa è rappresentata dall'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012 che vedrebbe la nomina di un liquidatore che, una volta compiuto il vaglio dei crediti ammessi, ha il compito di esperire una procedura competitiva per collocare sul mercato l'immobile detenuto dal sig. Durante al fine poi di ripartire il ricavato, remunerando i creditori.

Considerando il valore dell'immobile, determinato considerando la zona, i mq (circa 80 dati da 5 vani catastali per 16mq per vano) ed il valore medio dettato dalle tabelle OMI dell'Agenzia del Territorio aggiornata al secondo semestre 2020, e cioè min 1.000, max 1.550, medi 1.275, sarebbe di euro 102.000,00. A questo valore andrebbe applicato un coefficiente di riduzione del 10% prudenziale tenendo conto del rischio di collocazione sul mercato, degli abusi eventualmente esistenti, dello stato di manutenzione scarso etc., rendendo così il valore di presumibile realizzo prossimo ad euro 91.800,00.

L'immobile, tuttavia, non è di proprietà intera del sig. Durante ma questo è in comproprietà con il coniuge, sig.ra [REDACTED]

Immaginando, dunque, la ripartizione del ricavato nella procedura di liquidazione del patrimonio, la somma messa a disposizione dei creditori personale del sig. Durante non potrà che essere il 50% di euro 91.800,00, cioè euro 45.900,00. A questa massa attiva vanno sottratte le spese per la liquidazione del bene, stimate in euro 8.047,88 (euro 2.500,00 oltre oneri di legge per la perizia di stima, euro 3.054,76 oltre oneri di legge per il compenso del liquidatore sull'attivo realizzato, euro 1.000,00 circa per gli oneri di pubblicità).

Pertanto, il netto da ripartire ai creditori sarebbe di euro 37.852,12; immaginando una graduazione come prevista dalle legge, il primo creditore soddisfatto è l'ipotecario di primo grado (CheBanca) per l'intera cifra, anche se il mutuo è cointestato con [REDACTED] (che non ha reddito ed è a carico del sig. Durante); il secondo creditore soddisfatto è l'ipotecario di secondo grado (Ifis), così residuando la somma di euro 1.779,54.

EURO	CATEGORIA
102.000,00	valore ideale immobile
91.800,00	valore ridotto del 10%
45.900,00	quota spettanza sig. durante
8.047,88	spese di liquidazione
37.852,12	netto ai creditori
26.757,82	Creditore CheBanca
9.314,76	Creditore Banca Ifis
1.779,54	RESIDUO

Quest'importo andrebbe ripartito tra i restanti creditori (Agenzia Riscossione, Compass - Futuro e Mb Solution) tenendo conto della graduazione di legge e quindi andrebbero, in via preliminare, tutti attribuiti ad Agenzia Riscossione che è concessionario per la riscossione di crediti fiscali (quindi privilegiati) e solo al suo effettivo soddisfo andrebbero destinate somme agli altri creditori. Pertanto, la soddisfazione sarebbe così rappresentata:

Creditore	Crediti da ripartire	soddisfazione da liquidazione	soddisfazione da piano
Compass futuro	6.812,00	0,00	395,10
Mb Credit Solution	15.470,00	0,00	897,26

# ERIKA CAPOBIANCO

DOTTORE DI RICERCA IN ECONOMIA AZIENDALE  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE

Agenzia Entrate			
Riscossione	2.457,49	1.779,54	2.457,49


In ultimo, considerato la pensione del proponente e l'importo delle spese per vivere relative al nucleo familiare, in sede di liquidazione e dunque **senza il supporto economico volontario della suocera che è funzionale solo alla presentazione del presente piano**, non ci sarebbero risorse finanziarie derivanti dalla pensione e messe a disposizione dei creditori per aumentare la loro soddisfazione.

Ne deriva che quel che è offerto nel piano proposto dal sig. Durante è migliore rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentata da quanto regolato dall'art. 14ter L. 3/2012 e ss, anche per i creditori chirografi.

Si produce separatamente attestazione di fattibilità e veridicità del piano proposto (doc.18).

Con ossequio,  
Napoli, 24/11/2021

Il professionista nominato gestore  
*Dott.ssa Erika Capobianco*



**ELENCO ALLEGATI RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA INCARICATO**

1. Nomina gestore
2. Finanziamento Compass-Futuro
3. Finanziamento Banca Ifis – Findomestic
4. Mutuo CheBanca
5. Finanziamento MB Solution – Banca BNL
6. Estratto agenzia riscossione
7. Saldo finanziamento agosto
8. Visura centrale rischi
9. Certificazione medica
10. Elenco creditori
11. Autocertificazione atti dispositivi e beni posseduti
12. Ultime tre dichiarazioni dei redditi e ultima busta paga
13. Saldo conto corrente bancario
14. Elenco spese correnti per vivere
15. Preventivo compenso OCC
16. Scheda valutazione merito creditizio
17. Proposta di composizione dei debiti
18. Attestazione del gestore



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE SETTIMA FALLIMENTARE**  
**G.D. dott.ssa Livia De Gennaro**

**Piano del consumatore PIETRO DURANTE**  
**N.R. Fall. 32/2021**

**Oggetto: Relazione del gestore per l'udienza del 17/2/2022**

La sottoscritta Dott.ssa Erika Capobianco quale gestore nominato per la proposta di piano del consumatore avanzata dal sig. Pietro Durante in data 26/11/2021, relaziona quanto segue per l'udienza del 17/2/2022 al fine di fornire un aggiornamento sulle precisazioni del credito pervenute e sulla debitoria.

**1. Comunicazione ai creditori del provvedimento del 05/12/2021.**

L'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ha provveduto a comunicare il decreto di fissazione udienza, unitamente alla proposta e i relativi allegati, a tutti i creditori a mezzo Pec del 09/12/2021 ([doc.1](#)), così come si è provveduto a comunicare a tutti i creditori quali sono le modalità di trattazione udienza a mezzo PEC del 7/2/2022 ([doc.2](#)).

**2. Precisazioni dei creditori.**

Rispetto alla situazione debitoria indicata nella proposta di piano del consumatore, i creditori hanno avanzato le seguenti osservazioni:

1. In data 10/12/2021 Che Banca precisava che c'erano delle somme sospese (cioè la rata di novembre e quella di dicembre – che è maggiorata di euro 129,00 una tantum per spese amministrative) - [doc.3](#); tuttavia il debitore ha saldato il dovuto, pertanto, si procederà all'aggiornamento del credito di cui alla proposta;
2. In data 19/01/2022 Agenzia Riscossione precisava che le somme dovute ammontano ad euro 3.409,34 anziché euro 2.457,49 ([doc.4](#)). La differenza è imputabile ad una cartella esattoriale (per tares – in privilegio - e sanzioni amministrative codice della strada – in chirografo) che alla data della presentazione del piano non risultava nell'estratto debitorio acquisito direttamente dall'area riservata del debitore in Agenzia Riscossione, oltre che a piccoli interessi maturandi chirografi;
3. In data 08/02/2022 Regione Campania si palesava come creditore poiché avvisata a mezzo PEC in ossequio al dettato normativo della L. 3/2012 e precisava che le somme dovute nei suoi confronti ammontano ad euro 1.820,26, non avendo ancora affidato il recupero delle somme all'Agenzia Riscossione ([doc.5](#)). Gli importi fanno riferimento a tassa automobilistica per gli anni 2012-2013-2014-2016-2017-2018-2020-2021.

**3. Pagamenti effettuati dopo la presentazione del piano.**

Rispetto alla situazione debitoria indicata nella proposta di piano del consumatore, il proponente ha pagato le rate del mutuo alle scadenze previste (così come da piano), tuttavia quest'ultimo si è anche visto **trattenere** da due creditori parte della sua pensione e precisamente:

- Dalla Compass futuro Spa, 393,00 euro,
- Da Banca Ifis, 316,95 euro.

Pertanto, di tali somme si dovrà tenere conto nell'aggiornamento della debitoria.

**4. Aggiornamento debitoria.**

Alla luce di quanto sopra detto, tenuto conto delle precisazioni, dei pagamenti avvenuti e degli interessi maturandi, la debitoria aggiornata alla data del 9/2/2022 è così rappresentata:

Creditore	Importo indicato dal debitore	% soddisfazione	importi proposti	Importi da precisazione	Pagato	Trattenuto	residuo	pesi	rate
Compass futuro	6.812,00	5,80%	395,10	-	-	393,00	2,10	0,01%	0,04
Banca Ifis	9.314,76	100,00%	9.314,76	-	-	316,95	8.997,81	63,01%	171,21
Che Banca	26.757,82	100,00%	26.757,82	25.141,82	1.616,00	-	25.141,82	0,00%	478,28
Mb Credit Solution	15.470,00	5,80%	897,26	-	-	-	897,26	6,28%	17,07
Agenzia Entrate Riscossione	2.457,49	100,00%	2.457,49	2.510,80	-	-	2.510,80	17,58%	47,77
Regione Campania	1.820,26	100,00%	1.820,26	1.820,26	-	-	1.820,26	12,75%	34,64
Agenzia Entrate Riscossione chirog.	898,54	5,80%	52,12	898,54	-	-	52,12	0,36%	0,99
<b>Totale</b>	<b>60.812,07</b>		<b>41.694,80</b>		<b>1.616,00</b>	<b>709,95</b>	<b>39.422,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>750,00</b>

Rispetto alla colonna 2 “importo indicato dal debitore” si sono operati gli aggiornamenti, **lasciando ferma la percentuale di soddisfazione proposta** nonché la rata fissa per il creditore CheBanca per la quale era previsto il pagamento alle scadenze contrattuali indicate nel mutuo (fino al 5/7/2026).

Le variazioni, dunque, rispetto a quanto attestato sono:

- Riduzione della quota di rata proposta per Compass e Banca Ifis, che hanno già incamerato risorse,
- Introduzione nuovo creditore, Regione Campania, da pagare al 100% poiché trattasi di crediti privilegiati (tassa automobilistica),
- Aggiunta della cartella esattoriale non ancora notificata e scorporo delle somme chirografe dal debito complessivo di Agenzia Riscossione, così come indicato nella precisazione del credito con attribuzione al chirografo della medesima percentuale di soddisfazione degli altri chirografi (5,80%).

## 5. Conclusioni.


Le modifiche appena esposte non inficiano la fattibilità e sostenibilità del piano né la numerosità delle rate messe a disposizione, pertanto, la scrivente conferma l’attestazione già allegata al piano proposto.

Si precisa che dovranno essere **interrotte tutte le attività di recupero coatto sulla pensione** poiché i creditori Compass Spa e Banca Ifis dovranno essere pagati con le rate dalla n. 13 alla n. 60, così come proposto, e non possono più ricevere somme in via prioritaria rispetto agli altri creditori a loro preferiti poiché privilegiati.

Con ossequio,

Napoli, 9/2/2022

Il professionista nominato gestore  
Dott.ssa Erika Capobianco



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE SETTIMA FALLIMENTARE**  
**G.D. dott.ssa Livia De Gennaro**

**Piano del consumatore PIETRO DURANTE**  
**N.R. Fall. 32/2021**

**Oggetto: Relazione integrativa del gestore dopo l'udienza del 17/2/2022**

La sottoscritta Dott.ssa Erika Capobianco quale gestore nominato per la proposta di piano del consumatore avanzata dal sig. Pietro Durante in data 26/11/2021, relaziona quanto segue ad esito dell'udienza del 17/2/2022 al fine di fornire un aggiornamento sulle precisazioni del credito pervenute e sulla debitoria.

**1. Esito dell'udienza del 17/2/2022.**

All'udienza fissata erano presenti il debitore, sig. Durante, il suo consulente, dott. [REDACTED] e il gestore nominato. Rispetto a quanto proposto dal sig. Durante (pagamento con una rata pari ad euro 750,00 mensili per cinque anni con soddisfazione del 100% dei crediti privilegiati e del 5,8% dei chirografari) il Giudice ha invitato il debitore a valutare la possibilità di pagare i chirografari nella misura del 10% e non del 5,8%.

Il gestore ha rappresentato che in questo caso la rata mensile sarebbe pari ad euro 770,00 circa e il sig. Durante si è dichiarato disponibile al pagamento in questa misura.

Il Giudice ha disposto che l'OCC depositi telematicamente una relazione integrativa nei termini sopra evidenziati entro il 27/2/2022 e all'esito di tale deposito il giudice si riserva di provvedere.

**2. Variazione al piano proposta dal Giudice – maggiore soddisfazione dei chirografi.**

La proposta già attestata con l'aggiornamento debitoria aggiornata alla data del 9/2/2022 è rappresentata come segue e prevede una soddisfazione del 5,80% per i creditori chirografari (rappresentati da finanziarie e dalla quota chirografaria relativa ad Agenzia Riscossione, di modesto importo).

Creditore	Importo indicato dal debitore	% soddisfazione	importi proposti	Importi da precisazione	Pagato	Trattenuto	residuo	pesi	rate
Compass futuro	6.812,00	5,80%	395,10	-	-	393,00	2,10	0,01%	0,04
Banca Ifis	9.314,76	100,00%	9.314,76	-	-	316,95	8.997,81	63,01%	171,21
Che Banca	26.757,82	100,00%	26.757,82	25.141,82	1.616,00	-	25.141,82	0,00%	478,28
Mb Credit Solution	15.470,00	5,80%	897,26	-	-	-	897,26	6,28%	17,07
Agenzia Entrate Riscossione	2.457,49	100,00%	2.457,49	2.510,80	-	-	2.510,80	17,58%	47,77
Regione Campania	1.820,26	100,00%	1.820,26	1.820,26	-	-	1.820,26	12,75%	34,64
Agenzia Entrate Riscossione chirog.	898,54	5,80%	52,12	898,54	-	-	52,12	0,36%	0,99
<b>Totale</b>	<b>60.812,07</b>		<b>41.694,80</b>		<b>1.616,00</b>	<b>709,95</b>	<b>39.422,16</b>	<b>100,00%</b>	<b>750,00</b>

Ad esito dell'udienza del 17/2/2022, il gestore è chiamato a verificare se l'incremento della soddisfazione proposta ai creditori chirografari dal 5,80% al 10% è ancora sostenibile.

Il debitore, infatti, durante l'udienza innanzi al Giudice ha già formalizzato il suo consenso al pagamento di una rata di euro 770,00 mensili anziché la rata di euro 750,00 mensili, come proposto.

Tuttavia, il gestore ha verificato che anche con una rata di euro 755,00 si potrebbe attribuire ai chirografi una soddisfazione del 10% poiché dal luglio 2026 (cioè dalla rata 55 alla 60) si libererebbe la quota destinata alla Banca (di euro 478,28), visto che il mutuo a quella data sarà estinto, e quindi tale quota andrà ad attribuire maggiore soddisfazione ai restanti creditori così implicando che anche con una rata di poco maggiore possa lasciarsi inalterata la scadenza temporale del piano (60 rate).

Pertanto, le somme complessivamente destinate ai creditori saranno incrementate da euro 41.694,80 ad euro 42.668,38; tuttavia, tenendo conto delle somme già trattenute dai creditori (prelievi dalla pensione) e delle precisazioni dei crediti, la soddisfazione complessiva è pari ad euro 40.395,74 e la rata così ripartita:

Creditore	grado	Importo indicato dal debitore	Privilegiati/ipotecari al 100% e chirografo al 10%	aggiornati con precisazioni e pagamenti	pesi	Composizione rata
Compass futuro	chirografo	6.812,00	681,20	288,20	1,89%	5,23
Banca Ifis	ipotecario	9.314,76	9.314,76	8.997,81	58,99%	163,23
Che Banca	ipotecario	26.757,82	26.757,82	25.141,82	0,00%	478,28
Mb Credit Solution	chirografo	15.470,00	1.547,00	1.547,00	10,14%	28,06
Agenzia Entrate Riscossione	privilegiato	2.457,49	2.457,49	2.510,80	16,46%	45,55
Regione Campania	privilegiato	1.820,26	1.820,26	1.820,26	11,93%	33,02
Agenzia Entrate Riscossione chirog.	chirografo	898,54	89,85	89,85	0,59%	1,63
Totale		63.530,87	42.668,38	40.395,74	100,00%	755,00

Dalla rata n. 1 alla rata n. 10 sarà pagato il creditore CheBanca ed il compenso del gestore, dalla rata n. 11 alla n. 54 saranno pagati tutti i crediti con le ripartizioni sopra indicate e dalla rata n. 55 alla rata n. 60 la rata sarà così articolata:

Creditore	Rata
COMPASS	14,26
BANCA IFIS	445,35
MB SOLUTION	76,57
ADE RISCOSS.	124,27
REGIONE CAMPANIA	90,09
ADE RISCOSS. CHIR.	4,45
totale	755,00

Gli importi sopra indicati saranno dovuti fino a saldo dell'importo a favore del creditore indicato nel piano; perciò, qualsiasi prelievo coatto dovesse avvenire nelle more dell'omologa del piano andrà a rideterminare il dovuto, non potendosi attribuire al creditore maggiore soddisfazione di quanto già previsto.

### 3. Attestazione del gestore.

L'attribuzione di maggiore soddisfazione ai creditori chirografi ha determinato una differenza a carico del debitore è pari ad euro 5,00 (cinque) mensili per tutta la durata del piano.

Il professionista nominato gestore ritiene che tale variazione è talmente esigua da non compromettere la fattibilità e sostenibilità del piano già attestato; pertanto, la scrivente conferma l'attestazione già allegata al piano proposto.

Si precisa che dovranno essere **interrotte tutte le attività di recupero coatto sulla pensione** poiché i creditori Compass Spa e Banca Ifis dovranno essere pagati con le rate dalla n. 11 alla n. 60, così come proposto, e **non devono più ricevere somme** in via prioritaria rispetto agli altri creditori a loro preferiti poiché privilegiati.

Con ossequio,

Napoli, 21/2/2022

Il professionista nominato gestore  
Dott.ssa Erika Capobianco

